



# COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA  
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244  
Codice IPA: c\_d882  
Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17-02-2025

**OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE GRAVATA DA USO CIVICO DENOMINATA "RONCO CARBON" PER LE ANNATE MONTICATORIE 2025-2035. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di febbraio, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

<b>Sambugaro Marinella</b>	<b>Presente</b>
<b>Tagliaro Giorgio</b>	<b>Presente</b>
<b>Pinaroli Andrea</b>	<b>Presente</b>
<b>Franco Simona</b>	<b>Presente</b>
<b>Mosele Andrea</b>	<b>Presente</b>
<b>Baù Giacomo</b>	<b>Presente</b>
<b>Sambugaro Massimo</b>	<b>Presente</b>
<b>Dalla Bona Giorgio</b>	<b>Presente</b>
<b>Munari Emanuele</b>	<b>Assente</b>
<b>Rossi Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Mosele Maria</b>	<b>Assente</b>

Assume la presidenza il/la sig./sig.ra Sambugaro Marinella in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Sartori Federica. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione.

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione, che vede i seguenti interventi:

*TAGLIARO GIORGIO: Grazie Sindaco. Una precisazione penso sia doverosa perché il tema della malghe è un tema centrale nella nostra cultura e nelle nostre attività lavorative del nostro paese per fare un po' una premessa a questa delibera perché è importante capire perché si è arrivati a questo, per non lasciare spazio a interpretazioni.*

*Nel 2020, a dicembre 2020, sono stati determinati i criteri di indirizzo per l'assegnazione in concessione di nove malghe comunali, tra cui quella di Ronco Carbon. In quel bando sono state previste tre malghe che avevano l'obbligo di attuare l'attività di agriturismo. C'era la Malga Busafonda, che già faceva agriturismo, la Malga Longara di Dietro e appunto la Malga Ronco*

*Carbon.*

*Successivamente, dal 2022, ci sono stati dei contatti tra il Comune e il malghese concessionario per capire se si poteva rispettare il contratto per attuare l'attività agrituristica. Si è arrivati poi per una serie di motivi che comprendiamo comunque perché il tema delle malghe è un tema che, come vedete tutti i giorni anche nella stampa, le difficoltà che hanno i malghesi a reperire personale, alle indennità compensative che è un tema anche quello delicatissimo, la presenza del lupo e tante altre tematiche, comunque alla fine, nel 2020, si è arrivati da parte del concessionario ad una risoluzione del contratto.*

*La nostra scelta, come ha detto bene il Sindaco, di continuare sulla via dell'agriturismo, che comunque era il punto un po' anche centrale di questa tematica, è stata data comprendendo tutte le difficoltà del caso, del comparto, però abbiamo ritenuto necessario continuare su questa linea, su quella che era la linea anche del bando precedente, nel rispetto anche degli altri malghesi, di chi si è impegnato per gestire i propri fondi per migliorare la struttura e ampliare l'utilizzo delle malghe anche in campo turistico e ricettivo. Per cui fondamentalmente consci di tutte quelle problematiche che purtroppo gli allevatori e i malghesi stanno subendo, però ci siamo sentiti anche di continuare su questa linea, anche visto che quella struttura è una struttura che ben si presta a questo tipo di attività visti gli allacciamenti che essa ha e invece altre malghe non posseggono e anche per la posizione strategica in un ambito anche storico culturale come quello della Battaglia dei Tre Monti e la zona di Valbella. Per cui queste sono state un po' le motivazioni che ci hanno spinto a continuare su questa linea, prevedendo comunque una compartecipazione del Comune a quelli che sono degli investimenti strutturali necessari in quello stabile.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- il Comune di Gallio, nell'ambito del patrimonio soggetto ad uso civico, in quanto patrimonio indisponibile e soggetto al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, gestisce in nome e per conto degli aventi diritto della collettività cosiddetti (*cives*), dei terreni e beni immobili tra cui le strutture rurali comunemente denominate "malghe comunali";
- che i beni del demanio collettivo gravati da uso civico sono ricompresi nel Piano di accertamento delle terre di uso civico del Comune di Gallio, approvato dalla Regione del Veneto con DGR 3341 del 31.10.2003, integrazione al prot. com.le n. 1135 del 02.02.2023;
- nel vigente Piano di Riassetto Forestale, approvato con DGR n. 1 del 13.07.2016, valido per il dodicennio 2013-2024, viene individuata, tra le malghe comunali, la malga denominata "Ronco Carbon" con carico vigente di 77 U.B.A. ed una superficie totale della malga pari a 61,2361 ha;
- con deliberazione n. 50 del 14.12.2021 l'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" ha approvato le linee guida utili ai Comuni per la concessione e affitto delle malghe appartenenti al demanio civico comunale gravato da uso civico;
- con nota acquisita al prot. n. 12340 del 17.12.2021 l'Unione Montana ha trasmesso le linee guida con relativa modulistica da seguire per le procedure di concessione in uso precario delle malghe dell'altopiano dei sette comuni;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - Servizio Patrimonio n. 452 del 11.12.2024 con la quale è stato risolto, per grave inadempimento contrattuale, il contratto Rep. n. 1097 del 26.05.2021, avente ad oggetto: "Concessione - contratto della malga comunale denominata "Ronco Carbon" per le stagioni monticatorie dal 2021 al 2030";

**Ritenuto** ora necessario dare avvio alla procedura per la nuova concessione del suddetto alpeggio in base alla normativa in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili;

### **Ritenuto che:**

- l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e

*modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" ha esteso l'applicazione della legislazione del settore agricolo anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa;

- il comma 4 del medesimo art. 6 del D. Lgs. 228/2001 dispone che gli enti pubblici, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà sono tenuti ad adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata con facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (accordi in deroga con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole);

**Rilevato** che negli ultimi anni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico diverse tipologie di prelazioni e/o preferenze agrarie nelle concessioni e/o affitti di terreni ad uso agricolo anche di proprietà pubblica, ed in particolare:

1. a favore dei giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni (art. 6, comma 4-bis, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228). In questi casi l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi;
2. a favore dell'affittuario uscente, al quale il concedente deve comunicare le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza; l'affittuario ha poi quarantacinque giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per offrire condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore (art. 4-bis Legge 3 maggio 1982, n. 203);
3. preferenza a favore dei coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione (art. 22, comma 3, legge 11 febbraio 1971, n. 11);

**Considerato** che recente giurisprudenza ha poi stabilito che le prelazioni previste dalle leggi agrarie hanno carattere recessivo rispetto al diritto di uso civico, dovendo il Comune consentire all'avente diritto di esercitare il diritto di uso civico (T.A.R. Trento Sez. I n. 78 del 12 marzo 2014; T.A.R. Lombardia Sez. I n. 1004 del 05 dicembre 2018). Inoltre è stato riconosciuto carattere poizore al titolo di precedenza per i giovani imprenditori agricoli ai sensi del richiamato art. 6, comma 4-bis, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rispetto alle altre tipologie di prelazioni e/o preferenze (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.10.2018, n. 6029; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 07.01.2020, n. 15; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2015, n. 1367);

**Atteso** che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Trento Sez. I n. 78 del 12 marzo 2014; T.A.R. Lombardia Sez. I n. 1004 del 05 dicembre 2018) i diritti di uso civico - inalienabili, imprescrittibili ed inusufruttibili - sono esercitati e goduti, in relazione ai propri bisogni, da coloro che risiedono nella frazione o nel comune. I beni destinati a uso civico, cioè a un diritto reale che assicura utilità e benefici ai singoli in quanto appartenenti ad una collettività locale, sono esercitati in forma duale dalla collettività tramite il Comune che li amministra (cfr., C.d.S. sez. IV, 26.3.2013, n. 1698) e il rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari poiché altrimenti resterebbe preclusa all'Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno (Cass. Civ., sez. un., 10 marzo 1995, n. 2806). L'uso civico che grava su di un terreno, pertanto, tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purché precari e temporanei; il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982. D'altronde, le finalità istituzionali delle due discipline sono antitetiche: quella sugli usi civici è volta a tutelare i diritti di godimento e d'uso che spettano ai singoli e alla collettività di appartenenza su terre destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze primarie di ciascun componente quella collettività; quella sui patti agrari, all'opposto, è diretta ad assicurare

maggior protezione - nella dinamica strutturale del rapporto negoziale - alla categoria economico sociale della piccola impresa agricola (T.A.R. Trento cit).

La natura comunque “pubblica” dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l’applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, di cui all’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi sia una specifica norma che preveda la procedura dell’evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez V, 19 giugno 2009, n. 4035).

D’altro canto, recente giurisprudenza, (T.A.R. Veneto, Sez. I, 22 giugno 2021, n. 837) ha stabilito che il Comune, in sede di predisposizione degli atti per lo svolgimento della gara finalizzata alla scelta del concessionario, è tenuto ad introdurre forme di priorità volte a valorizzare gli interessi degli aventi diritto di uso civico. Tale assunto, secondo la richiamata sentenza, non risulta in contrasto con i principi comunitari e nazionali di parità di trattamento e concorrenza, nella considerazione che, come chiarito dal legislatore nel 2017, i beni gravati da domini collettivi non sono beni demaniali, bensì beni di interesse generale appartenenti alla collettività di riferimento e sottoposti, sotto alcuni profili al regime giuridico di beni pubblici, a garanzia della conservazione del vincolo di destinazione paesaggistico-ambientale. In questo senso, l’introduzione di profili di valorizzazione degli interessi degli aventi diritto di uso civico costituisce un corollario della particolare natura giuridica di tali beni.

Si osserva, viepiù, che gli usi civici sono diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un’utilità o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività.

Essi sono disciplinati a livello statale: dalla legge n. 168 del 20 novembre 2017 e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1788, nonché dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. n. 332 del 1928. A livello regionale gli usi civici sono disciplinati dalla legge n. 31 del 22 luglio 1994.

In base all’art. 2 della legge n. 168 del 2017, in mancanza di un ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico, i beni di proprietà collettiva, sono gestiti dai Comuni. I beni infatti devono ritenersi appartenenti non all’amministrazione-apparato, intesa come persona giuridica pubblica, ma all’amministrazione-collettività, in quanto tali amministrati dal Comune come ente esponenziale preposto all’effettiva realizzazione degli interessi della collettività degli aventi diritto di uso civico. Peraltro la stessa legge regionale in materia di usi civici, contempla, in caso di concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo valutazioni prioritarie a favore dei coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali residenti nel comune intestatario delle terre stesse (art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 31 del 1994);

**Ritenuto** pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla ricerca di un operatore economico per la nuova concessione della malga gravata da uso civico denominata “Ronco Carbon”, attraverso la procedura della licitazione privata con pubblicazione di apposito avviso e successivamente, operare un confronto concorrenziale con i soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione della gara medesima;

**Ritenuto** pertanto opportuno individuare parametri e criteri e procedere, attraverso la procedura di licitazione privata, prevedendo, nel contempo, la valorizzazione degli aventi diritto di uso civico e l’individuazione delle seguenti direttive:

- A. il primo esperimento di gara sia riservato agli aventi diritto di uso civico, con pubblicazione di apposito avviso e successivo confronto concorrenziale con i soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione della gara. Solamente se il primo esperimento dovesse andare deserto, si procederà all’affidamento della malga con gara aperta anche ai NON aventi diritto di uso civico;
- B. prevedere il seguente grado di precedenza nell’assegnazione della malga in parola (il verificarsi dell’ipotesi di grado superiore esclude automaticamente quella inferiore), tenuto

conto che nel caso *de quo* non ricorre la situazione del “conduttore uscente”, essendo intervenuta una risoluzione contrattuale per grave inadempimento:

1. Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l’assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
  2. Titolare di diritto di uso civico (*cives*), imprenditore agricolo, non giovane;
  3. Giovane imprenditore agricolo (non *cives*). In tal caso l’assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
  4. Operatore economico diverso da quelli suindicati, non giovane e non *cives*;
- C. Per *Cives* si intende, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento degli Usi Civici, tutti i cittadini residenti che risultano discendenti da genitore iscritto all’anagrafe del comune nel censimento del 1951 o antecedenti il cui elenco è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 11.12.2009 e s.m.i.  
Per le società di persone (S.n.c - S.S. - S.a.s.): la qualificazione a “*cives*” viene riconosciuta al Titolare, Legale rappresentante o Socio con poteri di rappresentanza della società, che sia residente nel Comune di Gallio e rientrante nella fattispecie sopra descritta.
- D. Durata della concessione: Stagioni monticatorie dal 2025 al 2035 (fatta salva l’eventuale proroga prevista alla successiva lettera I);
- E. Prevedere i seguenti requisiti per partecipare alla licitazione (requisiti validi per la malga in argomento):
- Essere Imprenditore Agricolo a titolo professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 o Coltivatore Diretto;
  - Essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola;
  - Non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
  - Non condurre altra malga o alpeggio di proprietà del Comune di Gallio;
  - Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);
  - Non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 Codice delle leggi antimafia;
  - Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell’ultimo quinquennio;
  - Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
  - Non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Gallio (condizione valida sia per il titolare dell’azienda che per tutti gli eventuali soci);
  - Non avere liti pendenti con il Comune di Gallio (condizione valida sia per il titolare dell’azienda che per tutti gli eventuali soci);
  - (Se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni): essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
  - Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della normativa regionale vigente;
- F. Prevedere i seguenti ulteriori requisiti:
- Monticazione della malga con bestiame (bovini) posseduto a titolo di proprietà, nella misura pari o superiore al 30% del carico consentito di 77 U.B.A.;

- Monticazione della malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 50+1% del carico);
- G. Prevedere i seguenti obblighi a carico del concessionario:
- Obbligo di mungitura;
  - Obbligo di esercizio di attività agrituristica in malga entro la stagione monticatoria 2028.
- L'avvio dell'attività agrituristica presuppone l'adeguamento dei locali della malga, che viene posto a completo carico del concessionario. Il Comune di Gallio parteciperà alla spesa per i lavori nella misura compresa tra il 15% ed 25% e sarà cura della Giunta Comunale stabilire l'esatta entità del cofinanziamento dei lavori sulla scorta della qualità della proposta progettuale che verrà presentata dal concessionario.
- H. Condizione facoltativa: è data facoltà al concessionario di avviare l'attività di alloggio in malga;
- I. Condizione facoltativa: è data facoltà al concessionario di avviare anche attività di lavorazione/trasformazione del latte in malga, con il necessario adeguamento dei locali che viene posto a completo carico del concessionario. Qualora lo stesso si impegni all'avvio di questa attività entro il termine della stagione monticatoria 2028, il Comune riconoscerà una proroga contrattuale di n. 3 (tre) anni;
- J. Stabilire il seguente canone di concessione:
- Canone annuo fisso di concessione della malga per il periodo monticatorio a base di gara: Euro 17.000,00;
  - Canone annuo fisso per l'esercizio dell'attività agrituristica: Euro 1.500,00 (da applicarsi a partire dalla data di ricezione della SCIA di avvio dell'attività agrituristica);
- K. Altri specifici obblighi a carico del concessionario e relativi alla conduzione della malga, in relazione alla sua specificità, saranno inseriti nei documenti di gara;
- L. Rimane comunque inteso che, in applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228/2001, qualora in sede di manifestazione di interesse dovessero pervenire domande da parte di Giovani Imprenditori Agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base stabilito, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
- Tale procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo *Cives* (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro *Cives* avesse manifestato interesse per la stessa malga, al Giovane Imprenditore Agricolo non cives.
- In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse ed all'eventuale aggiudicazione della malga ai Giovani Imprenditori Agricoli *cives* e non *cives*, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Ritenuto** di stabilire inoltre che:

- tutti i requisiti di ammissione dovranno essere mantenuti dall'aggiudicatario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- non ammettere alla partecipazione alla procedura agli operatori economici associati fra di loro ancorché temporaneamente (ATI, RTI ecc);

- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

**Visto** il Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo di pascoli montani approvato con deliberazioni di Giunta della Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni del 26 aprile 2002, n. 33 e del 3 marzo 2010, n. 24 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

**Visto** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**Visto** il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296;

**Esaminata** la normativa e la giurisprudenza in materia, in particolare:

- Legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sei contratti agrari";
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- Legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
- Sentenza TAR Trento, Sez. Unica, n. 78/2014;
- Sentenza TAR Veneto, Sez. I, n. 1367/2015;
- Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6029/2018;
- Sentenza TAR Lombardia, Sez. I, n. 1004/2019;
- Sentenza TAR Veneto, Sez. I, n. 837/2021;
- Sentenza TAR Veneto, Sez. I, n. 1291/2021;
- Ordinanza TAR Veneto, Sez. I, n. 652/2022;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Accertata** la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

**Con** votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 9 (nove)
- FAVOREVOLI: 9 (nove)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno

## **DELIBERA**

1. di dare indirizzo al competente Ufficio Patrimonio affinché vengano avviate le procedure per la concessione della malga comunale denominata "Ronco Carbon" secondo le istruzioni e le direttive descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di demandare al competente Responsabile del Settore Amministrativo - Servizio Patrimonio, l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

3. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 9 (nove)
- FAVOREVOLI: 9 (nove)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno

-----  
Letto, confermato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
Sambugaro Marinella



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sartori Federica